

Il quadro normativo di riferimento

Normativa europea

Trattato CEE (1957) - art.119 - Definisce il principio di parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

Trattato di Maastricht (1992) - art.119 bis - protocollo sulla politica sociale. Prevede la possibilità di azioni positive limitate alla parità di retribuzione.

Trattato di Amsterdam (1997) - artt.f-2-3-13-137-141 - Ha introdotto altri importanti principi, tra cui quello della non discriminazione tra i sessi e del mainstreaming (portare il punto di vista delle donne nell'insieme delle azioni e delle politiche).


Costituzione Europea

Normativa nazionale

Modifica all'art. 51 della Costituzione Italiana

Con la Legge Costituzionale del 30 maggio 2003 n. 1, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato le modifiche all'articolo 51 della Costituzione italiana, che ora recita:

"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini."



Codice unico delle pari opportunità tra uomo e donna

L'11 aprile 2006 è stato istituito il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Il codice, varato il 6 aprile dall'uscente Consiglio dei Ministri, riunisce la normativa in materia composta da 11 leggi:

- 1) Legge 9 gennaio 1963, n.7 che prevede il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio.
- 2) Legge 9 febbraio 1963, n. 66 che prevede per la donna la possibilità di accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici.
- 3) Legge 9 dicembre 1977, n. 903 che prevede la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.
- 4) Legge 13 dicembre 1986, n. 874 contenente norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.
- 5) Legge 6 agosto 1990, n. 223 che prevede che, nell'ambito del sistema radiotelevisivo, vengano adottate azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi.
- 6) Legge 10 aprile 1991, n. 125 contenente disposizioni volte a favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro anche mediante l'adozione di azioni positive.
- 7) Legge 25 febbraio 1992, n. 215 riguardante le azioni positive per l'imprenditoria femminile.

- 8) Decreto legislativo 31 gennaio 2000 n.24 contenente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze Armate e nel corpo della Guardia di Finanza.
- 9) Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.196 contenente la disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità.
- 10) Decreto Legislativo 31 luglio 2003, n.226 che prevede la trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.
- 11) Articolo 3 della legge 8 aprile 2004, n.90 che introduce le cosiddette quote rosa nell'ambito delle elezioni del Parlamento Europeo per le prime due elezioni successive all'entrata in vigore della legge.

Il codice, inoltre, fa rinvio alle disposizioni di pari opportunità nei rapporti familiari contenute nel codice civile e nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.

Legge 8 marzo 2000, n. 53

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

Legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62

Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

Legge regionale 29 aprile 1997 n. 13

Istituzione della Consulta delle Elette del Veneto
Deliberazione del Consiglio regionale 31 marzo 1999, n. 25
Regolamento della Consulta delle Elette del Veneto.

Legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31

Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dove all'art. 33 sono indicate le politiche per la pari opportunità.

Legge regionale 20 gennaio 2000 n. 1

La Regione del Veneto, attraverso la presente legge e successive modifiche, promuove e sostiene l'imprenditoria femminile; favorisce la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolare attraverso gli strumenti della formazione professionale, nonché l'accesso al lavoro autonomo e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici.

Art. 8 della L. R. 14.01.2004 n. 3 e art.62 L. R. 30.01.2004 n. 1

In base a questa normativa la Giunta regionale realizza proprie iniziative per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna promuovendo e sostenendo interventi proposti da Enti locali, associazioni femminili, terzo settore.

